

Ai Gentili Clienti – Loro Sedi

Circolare informativa alla clientela n.1° / 2019 del 11 febbraio 2019

Oggetto: Rinvio termini autoliquidazione.

L'Inail, con propria circolare n. 1/2019, ha reso noto che è stato disposto il rinvio al 16 maggio 2019 del termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019. In particolare le nuove scadenze sono le seguenti:

- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019, previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata (che sarà pari al 50% del premio risultante dalle operazioni di autoliquidazione) in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019. Le altre 2 rate dovranno essere versate al 16 agosto 2019 e al 18 novembre 2019, entrambe nella misura del 25% del premio dovuto;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Si fa presente che il differimento dei termini si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo. Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall'Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione, continueranno a usufruire della riduzione prevista, che per l'anno in corso è pari al 15,24%.

Si segnala che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019 non è più applicabile la riduzione prevista per il settore edile. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità (Durc on line).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.

Per fruire dell'agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec, alla Sede Inail competente, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

La scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che all'uopo dovessero necessitare.

Cordialità.

D&D Consulting S.n.c.

*-Rubrica riservata ai soli destinatari, è fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale.

*-Diritti legalmente riservati agli Autori.